
CONTRATTO 7906108

PER CHIEDERE ASSISTENZA DURANTE IL VOSTRO SOGGIORNO:

Servizio Assistenza Mapfre Assistance in linea
24 h su 24:

tel.: (39) 01 55 829 873

In caso di sinistro durante il soggiorno, è obbligatorio contattare il Servizio Assistenza Mapfre Assistance prima di ogni attuazione. Vi sarà comunicato un numero di pratica che giustificherà unicamente l'assunzione dei costi degli interventi.

PER DICHIARARE UN SINISTRO ASSICURAZIONE

(ANNULLAMENTO, BAGAGLI, INTERRUZIONE DI SOGGIORNO, RESPONSABILITÀ CIVILE)

- Visitare il sito : www.gestion.presenceassistance.com
- Completare il campo "numero del dossier viaggio" col numero di assicurazione fornito dalla vostra agenzia
- Completare il campo "cognome del viaggiatore principale"
- Riempire il formulario indicando il vostro indirizzo email col motivo preciso del vostro sinistro.

Riceverete immediatamente un messaggio email che vi indica il riferimento del vostro dossier con una lettera che indica la lista dei documenti giustificativi a fornire per costituire il dossier.

Via questo sito, potrete farci pervenire i giustificativi necessari alla gestione del dossier, e voi potrete seguire anche lo stato di avanzamento del vostro dossier.

TABELLA DELLE GARANZIE

Garanzia per spese di cancellazione

	Massimale garantito e franchigia
Franchigia per decesso, infortunio, malattia dell'Assicurato, del coniuge, di un familiare, di un accompagnatore, sostituto professionale o persona che custodisce i figli minorenni.	Fino a 15 000 € di prezzo di viaggio per passeggero : 350 € per persona Di 15 001 a 50 000 € di prezzo di viaggio per passeggero : 3% dell'importo del viaggio.
Franchigia per altri motivi	20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona
Rimborso massimo	50.000 € per persona. Massimale per evento: 300.000 €

Garanzia per ritardo del volo

	Massimale garantito	Franchigia
Per ritardo dell'arrivo del volo superiore a 6 h	100 € per tragitto, massimo 200 € per persona. Massimale per evento 1.000 €	6 h

Garanzia per mancata partenza/trasferimenti

	Massimale garantito	Franchigia
Mancata partenza: acquisto di un nuovo biglietto per raggiungere la destinazione.	importo del biglietto iniziale.	20% dell'importo biglietto
Trasferimenti: Acquisto di un nuovo biglietto per il trasferimento	Costo iniziale del biglietto di trasferimento	20% dell'importo biglietto.

Garanzia di assistenza rimpatrio

	Massimale garantito e franchigia
Rimpatrio sanitario	Spese effettivamente sborsate
Prolungamento del soggiorno in albergo	80 € per notte con un massimo di 10 notti
Prolungamento del soggiorno in albergo di un parente dell'Assicurato	80 € per notte con un massimo di 10 notti
Presenza di un parente si ricovero di più di 7 giorni.	Biglietto andata-ritorno 80 € per notte con un massimo di 10 notti
Spese mediche all'estero Viaggi a media percorrenza Viaggi a lunga percorrenza	30.000 € per persona 50.000 € per persona
Franchigia per spese mediche	30 € per persona
Rimborso spese per cure odontoiatriche urgenti	160 € per persona Massimale per evento: 150.000 €
Rientro anticipato	Biglietto ritorno semplice
Assistenza a minorenni	Biglietto andata ritorno
Spese di rimpatrio della salma in caso di decesso	Spese vive
Spese funebri	1.500 € per persona

Spese supplementari di alloggio per accompagnatore	80 € per notte con un massimo di 2 notti
Ritorno dei familiari in caso di decesso dell'Assicurato	Biglietto ritorno semplice
Anticipo di cauzione penale	15.500 € per persona
Assistenza giuridica	1.600 € per persona
Trasmissione di messaggi urgenti	
Invio di medicinali	
Anticipo di fondi in caso di perdita o furto di mezzi di pagamento.	2.500 € per persona
Massimale per evento coperto da garanzia assistenza rimpatrio.	1.500.000 €

Garanzia per interruzione di soggiorno

	Massimale garantito	Franchigia
Rimborso massimo	5.000 € per persona Massimale per evento: 20.000 €	Prestazioni terrestri non usufruite in proporzione al periodo di tempo.

Garanzia bagaglio

	Massimale garantito	Franchigia
Capitale assicurato	1.500 € per persona Massimale per evento: 7.500 €	50 € per persona
Risarcimento massimo in caso di furto di oggetti di valore	50% del capitale assicurato	
Risarcimento massimo per oggetti acquistati durante il viaggio	25% del capitale assicurato	
Spese giustificate di prima necessità	300 € per persona	24 h

Garanzia per responsabilità civile del viaggiatore

	Massimale garantito	Franchigia
Lesioni fisiche Danni materiali e immateriali	4 600.000 € per evento 46.000 € per evento	80 €

S'intende per evento: ogni fatto con conseguenze dannose, suscettibile di applicazione di una o più garanzie del contratto.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

SPESE DI CANCELLAZIONE

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'Assicuratore garantisce il rimborso delle spese di cancellazione fatturate dall'organizzatore del viaggio, in applicazione delle sue condizioni generali di vendita, se detta cancellazione, notificata **PRIMA DELLA PARTENZA**, è conseguenza della sopravvenienza, dopo la stipulazione dell'assicurazione, di uno degli eventi descritti di seguito:

:> Decesso, infortunio con lesioni gravi, malattia grave, incluso aggravamento di una patologia cronica o preesistente:

- dell'Assicurato, coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore e ogni persona abitualmente convivente con l'Assicurato.

:> Danni gravi per incendio, esplosione, danni provocati da acqua condotta o forze della natura al domicilio professionale o privato dell'Assicurato, che ne richiedono obbligatoriamente la presenza per adottare le misure conservative necessarie.

(Franchigia 20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona)

:> Furto nel domicilio professionale o privato dell'Assicurato che richiede obbligatoriamente la sua presenza, verificatosi nelle 48 h anteriori alla partenza.

(Franchigia 20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona)

:> Complicazioni della gravidanza dell'assicurata e relativi postumi. (Franchigia 20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona)

:> Complicazioni dovute allo stato della gravidanza se la natura stessa del viaggio è incompatibile con lo stato della gravidanza, a condizione che l'Assicurato fosse a conoscenza di detto stato al momento della contrattazione del viaggio. (Franchigia 20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona)

:> Citazione o evento di ordine amministrativo o professionale, con la condizione espressa che l'Assicurato non fosse a conoscenza al momento della prenotazione del viaggio, o della stipulazione di questo contratto, della data di uno degli eventi enumerati di seguito e con carattere limitativo:

- Licenziamento dell'Assicurato o del coniuge di fatto o di diritto, beneficiario di questa stessa polizza, a condizione che il procedimento non fosse stato avviato prima della stipulazione del contratto. (Franchigia 20% dell'importo del viaggio minimo 350 € per persona)

:> Cancellazione di uno degli accompagnatori dell'Assicurato (massimo **six** persone) durante il viaggio contrattato insieme a quest'ultimo, beneficiario di questa stessa polizza, quando la causa della cancellazione rientra tra quelle enumerate di seguito. Ciononostante, se l'Assicurato desidera partire anche senza detta persona, l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese supplementari di albergo o cabina singola, solo se l'evento causante la cancellazione è coperto da garanzia.

Se per un evento garantito l'Assicurato preferisce farsi sostituire da un'altra persona, piuttosto che annullare il viaggio, l'Assicuratore dovrà rimborsare le spese per cambio del nome fatturate dal fornitore (tour operator, compagnia aerea, ecc.). L'importo di questo rimborso non può comunque eccedere l'importo delle spese di cancellazione esigibili alla data della sopravvenienza dell'evento.

ARTICOLO 2 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore dalla data di stipulazione del presente contratto fino al momento della partenza, a condizione che l'Assicurato versi il premio corrispondente e stipuli il presente contratto il giorno della contrattazione del viaggio, entro e non oltre la vigilia del primo giorno di applicazione delle penali previste dall'apposita Tabella in caso di cancellazione.

ARTICOLO 3 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

Il rimborso dovuto in virtù della presente garanzia non può eccedere l'importo vivo delle penali fatturate entro il limite massimo della Tabella per cancellazioni del viaggio fissata nelle Condizioni Speciali.

Il rimborso non potrà comunque eccedere i massimali fissati nella Tabella delle Garanzie.

Le spese di apertura della pratica e il premio di assicurazione non sono rimborsabili.

ATTENZIONE:

Se l'Assicurato annulla tardivamente il viaggio, Mapfre Assistance si assumerà solo le spese di cancellazione esigibili alla data della sopravvenienza dell'evento che determina il sinistro.

Se la stipulazione della garanzia è posteriore al sopravvenire della causa di cancellazione del viaggio e il momento in cui l'Assicurato ne viene a conoscenza, questo ultimo perderà ogni diritto al rimborso.

ARTICOLO 4 – FRANCHIGIA

L'Assicuratore indennizzerà comunque l'Assicurato previa deduzione dell'importo specificato a titolo di franchigia nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 5 – ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Sono esclusi tutti gli eventi non espressamente indicati dall'Articolo 1 "Natura della garanzia".

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, non sono coperte dalla garanzia le cancellazioni dovute a:

- > Eventi sopravvenuti tra la data di prenotazione del viaggio e la stipulazione del contratto.
- > Decesso di un parente avvenuto oltre un (1) mese prima della data di partenza.
- > Conseguenze di situazioni di rischio infettivo nel quadro di epidemie soggette a quarantena, a misure preventive o sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali.
- > Pneumopatia atipica o sindrome respiratoria acuta grave (SARS), influenza aviaria o influenza A- H1N1, nonché ogni genere di pandemia o epidemia riconosciuta dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali.
- > Trattamento estetico, terapia, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione in vitro e relative conseguenze, inseminazione artificiale e relative conseguenze.
- > Ritardo della domanda di visto d'ingresso alle autorità competenti, passaporto scaduto o non valido e omissione di vaccinazioni.
- > Infermità psichica, mentale o disturbo depressivo senza ricovero o con ricovero inferiore a 3 giorni.
- > Al semplice fatto che la destinazione del viaggio è sconsigliata dal Ministero degli Esteri francese.
- > Ad un atto di negligenza da parte dell'Assicurato.
- > A qualunque evento la cui responsabilità potrebbe incombere all'operatore turistico in applicazione della Legge 92-645 del 13 luglio 1992

ARTICOLO 6 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- > Comunicare la sopravvenienza del sinistro all'impresa fornitrice della prestazione contrattata dall'Assicurato. Se l'Assicurato cancella tardivamente il viaggio, l'Assicuratore si assumerà solo le spese di cancellazione esigibili alla data della sopravvenienza dell'evento.
- > Comunicare per iscritto la sopravvenienza del sinistro all'Assicuratore entro e non oltre **5 giorni** lavorativi. Scaduto detto termine, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo nella comunicazione ha pregiudicato l'Assicuratore.
- > Inviare all'Assicuratore tutta la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e per provare la fondatezza e l'importo del risarcimento richiesto.

L'Assicuratore avrà comunque diritto di richiedere sistematicamente all'Assicurato tutte le fatture originali per spese di cancellazione e contrattazione.

Il sinistro non potrà essere liquidato in mancanza di comunicazione al nostro medico legale delle informazioni mediche necessarie per l'istruzione della pratica in caso di lesioni.

L'Assicuratore si riserva il diritto di esigere la consegna del biglietto del viaggio inizialmente previsto e non utilizzato o la copia del rimborso effettuato dalla compagnia aerea.

RITARDO DEL VOLO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

Questa garanzia entra in vigore dal momento della realizzazione del trasporto di andata e ritorno per:

- c:> Voli regolari di compagnie aerea i cui orari sono pubblicati.
- c:> Voli charter di andata i cui orari sono pubblicati sul biglietto del volo di andata.
- c:> Voli charter di ritorno la cui ora di conferma del volo è stata comunicata dall'agenzia all'Assicurato.

Per ritardi all'arrivo del volo dell'Assicurato superiori al numero di ore indicato nella Tabella delle Garanzie rispetto all'orario inizialmente previsto, l'**Assicuratore** dovrà risarcire all'Assicurato l'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Il risarcimento massimo per persona è indicato nella Tabella delle Garanzie.

La presente garanzia non si applica se l'Assicurato è trasferito su un'altra compagnia aerea all'interno degli orari inizialmente previsti.

Le modalità di pagamento del risarcimento in caso di sinistro sono le seguenti: Tutti i risarcimenti inferiori a 100 € saranno liquidati esclusivamente in contanti.

ARTICOLO 2 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore alla data e l'ora indicate sul biglietto aereo e scade all'arrivo nell'aeroporto di destinazione.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

Tra le esclusioni generali, sono esclusi dalla garanzia i ritardi dovuti a:

- **Guerra civile o conflitto internazionale, sommosse, moti popolari, scioperi, atti di terrorismo, cattura di ostaggio, atti di sabotaggio, qualsiasi manifestazione di radioattività o effetto di origine nucleare o provocata da ogni genere di fonti di radiazione ionizzante nel paese di partenza, di scalo o di destinazione.**
- **Eventi che mettono in pericolo la sicurezza del viaggio dell'Assicurato, se la destinazione è stata sconsigliata dal Ministero degli Affari esteri francese.**
- **Decisioni di autorità aeroportuali, aviazione civile o altre autorità, annunciate 24 h prima della partenza del viaggio dell'Assicurato.**
- **Eventi sopravvenuti tra la data di prenotazione del viaggio dell'Assicurato e la stipulazione del presente contratto.**
- **Perdita del volo indipendentemente dal motivo, se l'Assicurato aveva confermato la prenotazione.**
- **Imbarco negato per inosservanza dell'orario limite di fatturazione bagaglio e/o di presentazione all'imbarco.**

ARTICOLO 4 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve:

- **Compilare e far convalidare il modulo di dichiarazione del ritardo dal personale addetto della compagnia aerea con cui viaggia l'Assicurato o dal personale addetto dell'aeroporto.**
- **Inviare all'Assicuratore il modulo di dichiarazione del ritardo debitamente compilato entro 15 giorni dal suo rientro, allegando copia del biglietto aereo, fattura d'acquisto del biglietto garantito e tagliando della carta d'imbarco.**

Il sinistro non potrà essere liquidato per mancato invio della suddetta documentazione, necessaria per l'istruzione della pratica.

MANCATA PARTENZA/TRASFERIMENTI

Mancata partenza:

Se l'Assicurato non si presenta alla partenza del volo di andata, a prescindere dalla causa, ma con l'eccezione di cambi di orario imputabili al trasportatore, l'**Assicuratore** dovrà rimborsare l'acquisto di un nuovo biglietto per permettergli di raggiungere la destinazione, se il biglietto iniziale non è più utilizzabile e se la partenza si effettua nelle 24 h successive o con il primo volo disponibile.

Il rimborso sarà limitato al 50% dell'importo del pacchetto iniziale.

Trasferimento:

Se l'Assicurato perde il trasporto (aereo o ferroviario) per raggiungere il luogo di convocazione dell'organizzatore del viaggio di andata, a prescindere dalla causa ma con l'eccezione di cambi di orario imputabili al trasportatore, l'**Assicuratore** dovrà rimborsare il costo supplementare di un nuovo biglietto di trasferimento se la partenza si effettua nelle 24 h successive o con il primo volo o treno disponibile, e fino alla concorrenza del **costo iniziale del biglietto di trasporto per il trasferimento**.

Si considera come trasferimento ogni trasporto pubblico di viaggiatori superiore a 100 Km tra il domicilio dell'Assicurato e il luogo di convocazione dell'organizzatore del viaggio.

Franchigia: dal rimborso sarà dedotta una franchigia per l'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

ASSISTENZA RIMPATRIO

Al momento de l'incidente, per beneficiare dell'insieme delle garanzie definite, è imperativo di contattare innanzitutto ad ogni intervento, la Centrale di Assistenza della società MAPFRE ASSISTENZA. Un numero di pratica sarà allora rilasciato e che solo giustificherà una presa in carico degli interventi.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

- **Familiari:** coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore.
- **Malattia grave:** ogni alterazione della salute diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere e che necessita di cure mediche specifiche.
- **Infortunio con lesioni gravi:** ogni lesione fisica non intenzionale della vittima provocata dall'azione repentina di una causa esterna, diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere, impedendogli di muoversi con i propri mezzi.
- **Ambito geografico:** le garanzie sono applicabili in tutto il mondo.
- **Spese funebri:** spese di prima conservazione, manutenzione, trasferimento salma, organizzazione del trasporto e conservazione obbligatorie per legge, condizionamento e acquisto di primo feretro, spese di trasporto e imposte dalla normativa locale, con l'esclusione di spese d'inumazione ed esequie.

ARTICOLO 2 – MALATTIA O INFORTUNIO CON LESIONI FISICHE DELL'ASSICURATO:

- Il personale medico dell'**Assicuratore** contatterà il medico curante sul posto e/o il medico di famiglia, per intervenire nelle condizioni più idonee in base allo stato di salute dell'Assicurato.
- Il personale medico l'**Assicuratore** dovrà organizzare il trasporto dell'Assicurato verso il centro medico più vicino al suo domicilio o presso altro centro ospedaliero meglio attrezzato o più specializzato.
- Dipendendo dalla gravità dello stato di salute dell'Assicurato, solo il nostro personale medico sarà autorizzato a decidere sul rimpatrio, la scelta dei mezzi di trasporto e il luogo di ricovero.
- L'**Assicuratore** dovrà rimpatriare l'Assicurato presso il suo domicilio se è in condizioni di essere dimesso dal centro medico.
- Se lo stato di salute dell'Assicurato lo giustifica, l'**Assicuratore** dovrà organizzare e farsi carico del viaggio di una persona sul posto per riaccompagnare l'Assicurato.
- Se lo stato di salute dell'Assicurato non giustifica il ricovero o il rimpatrio, e se l'Assicurato non può rientrare alla data inizialmente prevista, l'**Assicuratore** dovrà assumersi le spese effettivamente sostenute per il

prolungamento del soggiorno in albergo dell'Assicurato e di una persona che accudisca al suo capezzale: massimale per notte e per persona indicato nella Tabella delle Garanzie fino al rimpatrio dell'Assicurato e dietro presentazione di giustificativo, spese di vitto escluse. La durata di questa garanzia non potrà eccedere un numero di notti indicato nella Tabella delle Garanzie.

Quando lo stato di salute dell'Assicurato lo permetta, l'**Assicuratore** dovrà organizzare e farsi carico del rientro dell'Assicurato e, nel caso, della persona che l'ha assistito.

- Se l'Assicurato è ricoverato e il suo stato non giustifica o impedisce il rimpatrio o il rientro immediato, l'**Assicuratore** dovrà organizzare il soggiorno in albergo della persona designata dall'Assicurato, se si trova già sul posto e accudisce al suo capezzale, assumendosi anche le spese imprevedute effettivamente sostenute, fino alla concorrenza del massimale per notte indicato nella Tabella delle Garanzie fino al rimpatrio dell'Assicurato e dietro presentazione di giustificativo, spese di vitto escluse. La durata di questa garanzia non potrà eccedere un numero di notti indicato nella Tabella delle Garanzie.
L'**Assicuratore** dovrà farsi carico del rientro di questa persona se non è in grado di utilizzare i mezzi inizialmente previsti.
- Se il ricovero sul luogo eccede **7 giorni** e nessuno accudisce al capezzale dell'Assicurato, l'**Assicuratore** dovrà mettere a disposizione della persona designata dall'Assicurato un biglietto di andata e ritorno, per raggiungerlo, con partenza da uno dei paesi membri dell'UE o la Svizzera, e organizzare il soggiorno in albergo di questa persona: massimale per notte indicato nella Tabella delle Garanzie e dietro presentazione di giustificativo, spese di vitto escluse. La durata di questa garanzia non potrà eccedere il numero di notti indicato nella Tabella delle Garanzie.

Quando lo stato di salute dell'Assicurato lo permetta, l'**Assicuratore** dovrà organizzare e farsi carico del rientro dell'Assicurato nonché della persona che l'abbia eventualmente assistito.

- Se lo stato di salute dell'Assicurato gli impedisce di occuparsi dei figli minorenni e nessun altro familiare maggiorenne accompagna l'Assicurato, l'**Assicuratore** dovrà organizzare il trasferimento della persona designata dall'Assicurato per ricompagnare i minori al domicilio dell'Assicurato.

ARTICOLO 3 - IN CASO DI DECESSO

- L'**Assicuratore** dovrà organizzare e farsi carico del trasporto della salma dal luogo del decesso fino al luogo d'inumazione nel territorio di un paese membro dell'UE e Territori francesi d'oltremare (DOM, ROM, COM e Collettività sui generis), incluse Corsica, Monaco e Svizzera.

Le spese funebri saranno assunte fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

- L'**Assicuratore** dovrà organizzare e farsi carico, nel caso, del rientro fino al luogo d'inumazione dei familiari partecipanti allo stesso viaggio e beneficiari di questa stessa polizza.
- L'**Assicuratore** dovrà organizzare e assumersi, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, le spese supplementari di vitto e di alloggio di un familiare beneficiario di questa stessa polizza che desideri accompagnare la salma durante il suo rimpatrio.

ARTICOLO 4 – ASSISTENZA AD ALTRE PERSONE

- **Rientro anticipato.** Se l'Assicurato è obbligato a interrompere il suo viaggio a causa di:
 - Decesso di un familiare, della persona incaricata della custodia di figli minorenni o incapaci, di un sostituto professionale.
 - Ricovero per malattia grave o infortunio grave con potenziale rischio di vita del coniuge di diritto o di fatto e di ascendenti e discendenti di 1° grado e nei paesi dell'Assicurato previa comunicazione del referto medico del medico curante al servizio di assistenza dell'**Assicuratore**.
 - Sopravvenienza di danni gravi per incendio, esplosione, furto o provocati dalla forza della natura nel domicilio principale, secondario o professionale dell'Assicurato, che ne renda obbligatoria la presenza sul posto.

L'Assicuratore dovrà organizzare e farsi carico del rientro dell'Assicurato al suo domicilio. Tempi permettendo, se la presenza dell'Assicurato è necessaria per il proseguimento del viaggio, l'Assicuratore dovrà organizzare e farsi carico del rientro dell'Assicurato fino al luogo di riunione con i partecipanti al viaggio.

- **Rimpatrio o trasporto di altri assicurati:**

Se gli accompagnatori beneficiari dello stesso contratto desiderano essere rimpatriati a seguito del rimpatrio dell'Assicurato, l'Assicuratore dovrà organizzare e farsi carico del loro rientro nel limite di 6 persone **al massimo**.

- **Spese mediche:**

L'Assicuratore dovrà rimborsare all'Assicurato, salvo intervento della Previdenza Sociale o qualsiasi altro organismo previdenziale, le spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche e/o di ricovero prescritte da un medico e sostenute fuori del paese di residenza dell'Assicurato, entro il limite degli importi indicati nella Tabella delle Garanzie.

L'Assicuratore indennizzerà comunque l'Assicurato previa deduzione dell'importo specificato a titolo di franchigia nella Tabella delle Garanzie.

In aggiunta, se l'Assicurato si trova all'estero e non è in grado di pagare le proprie spese mediche, a conseguenza di un ricovero per malattia o infortunio sopravvenuto durante la vigenza della garanzia, l'Assicuratore potrà anticiparle, a richiesta dell'Assicurato ed entro i limiti compromessi dall'Assicuratore, a cambio del deposito cauzionale di un assegno per importo corrispondente alla stima delle spese. L'assegno in deposito cauzionale sarà restituito solo dietro giustificativo certificato ufficialmente dalla Previdenza Sociale e/o altro organismo previdenziale suscettibile di assumere le spese anticipate. L'Assicuratore potrà chiedere all'Assicurato un riconoscimento di debito per l'anticipo delle spese mediche nel luogo del soggiorno.

La presente garanzia scadrà nel giorno in cui l'Assicuratore potrà effettuare il rimpatrio dell'Assicurato, o dal giorno del rientro dell'Assicurato al suo paese di origine.

- **Malattia o infortunio di figli minorenni o incapaci dell'Assicurato nel paese del suo domicilio:**

Se uno dei figli minorenni o incapaci rimasti nel paese del suo domicilio si ammala o si infortuna durante il viaggio dell'Assicurato, l'Assicuratore si metterà a disposizione della persona incaricata della sua custodia, per organizzare il trasferimento del minore o incapace al centro medico più idoneo a fornire le cure necessarie al suo stato di salute, sempre che l'Assicurato avesse rilasciato idonea autorizzazione preventiva per iscritto.

L'Assicuratore dovrà garantire il rientro al domicilio del minore e mantenere informato l'Assicurato sul suo stato di salute se l'Assicurato ha fornito un recapito.

L'Assicuratore dovrà organizzare il rientro dell'Assicurato se la sua presenza risulta indispensabile.

- **Invio di medicinali:**

Mapfre Assistance adotterà tutte le misure per garantire la ricerca e l'invio dei medicinali indispensabili per il proseguimento di un trattamento in corso, se l'Assicurato non può procurarsi in loco detti medicinali o loro equivalenti a causa d'indisponibilità. Il costo dei medicinali resterà a carico dell'Assicurato.

- **Trasmissione di comunicazioni importanti e urgenti:**

L'Assicuratore si compromette a trasmettere le comunicazioni destinate all'Assicurato se quest'ultimo non può essere contattato direttamente.

Allo stesso modo, l'Assicuratore potrà comunicare a un familiare dell'Assicurato, a richiesta di quest'ultimo, una comunicazione che l'Assicurato ha lasciato alla sua attenzione. Le comunicazioni saranno trasmesse sotto la responsabilità esclusiva del loro autore, che dovrà identificarsi.

- **Assistenza giuridica:**

L'Assicuratore si assumerà, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie, le spese per onorari di procuratori legali e avvocati alla cui assistenza dovesse ricorrere l'Assicurato, in caso di azioni giudiziarie nei suoi confronti, se i fatti imputati non sono suscettibili di sanzione penale ai sensi della legislazione vigente nel paese del soggiorno.

Questa garanzia non copre le fattispecie relazionate con l'attività professionale dell'Assicurato o il possesso e/o utilizzo di veicoli a motore.

- **Anticipo di cauzione penale:**

Se in caso d'infrazione alla normativa vigente del paese in cui si trova, l'Assicurato è obbligato dalle autorità a versare una cauzione penale, l'**Assicuratore** dovrà anticiparla fino alla concorrenza dell'importo indicato nella Tabella delle Garanzie.

Il rimborso di questo anticipo dovrà essere versato entro il termine di **un (1) mese** dalla presentazione della richiesta di rimborso dell'**Assicuratore**. Se la cauzione penale viene restituita dalle autorità del paese all'Assicurato prima di detto termine, quest'ultimo dovrà rimborsare l'**Assicuratore** quanto prima possibile.

ARTICOLO 5 – ESENZIONI DI RESPONSABILITÀ DI MAPFRE ASISTENCIA

Gli interventi cui si obbliga l'**Assicuratore** si eseguono nel rispetto integrale delle leggi e i regolamenti nazionali e internazionali, e sono vincolati quindi al rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

- **Se l'Assicurato rifiuta di seguire le decisioni assunte dal servizio medico dell'Assicuratore, esime l'Assicuratore da ogni responsabilità per le conseguenze di tale iniziativa, perdendo ogni diritto alle prestazioni o risarcimenti.**
- L'**Assicuratore** non si può sostituire in nessun caso agli organismi locali di pronto soccorso né assumersi le spese sostenute a tal effetto.
- L'**Assicuratore** non può essere ritenuto responsabile di ritardi o inadempimenti nell'esecuzione dei servizi pattuiti in caso di sciopero, sommosse, moti popolari, restrizioni alla libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, guerra civile o conflitto internazionale, effetti delle radiazioni o altro genere di caso fortuito o di forza maggiore.
- Le prestazioni non richieste durante il viaggio o non predisposte dall'**Assicuratore** non danno diritto a esigere alcun risarcimento compensatorio.
- L'**Assicuratore** ha facoltà di decidere la natura della biglietteria messa a disposizione dell'Assicurato in funzione sia delle possibilità offerte dai trasportatori, sia della durata del tragitto.
- Se l'Assicurato è domiciliato in paese non membro dell'UE e Territori francesi d'oltremare (DOM, ROM, COM e Collettività sui generis), incluse Corsica, Monaco e Svizzera, l'**Assicuratore** avrà facoltà, a richiesta dell'Assicurato, di rimpatriarlo al suo domicilio o trasferirlo al centro medico più vicino, meglio attrezzato o più specializzato. In tal caso l'Assicurato si compromette a rimborsare all'**Assicuratore** i costi di rimpatrio che eccedono le spese di rimpatrio, effettuato nelle stesse condizioni, nella Francia metropolitana.
- La garanzia entra in vigore alla data della partenza e scade il giorno del rientro per il periodo indicato sul contratto di viaggio, che non potrà comunque **eccedere i 120 giorni**.

I limiti della responsabilità dell'**Assicuratore** in caso di sinistro sono fissati nella Tabella delle Garanzie.

S'intende per evento ogni con conseguenze dannose, suscettibile di applicazione di una o più garanzie del contratto.

ARTICOLO 6 - ESCLUSIONI DELLA GARANZIA

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, l'**Assicuratore** non può essere ritenuto responsabile nei seguenti casi:

- **Conseguenze di situazioni di rischio infettivo nel quadro di epidemie soggette a quarantena, a misure preventive o a sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali.**
- **Pneumopatia atipica o sindrome respiratoria acuta (SARS), influenza aviaria o influenza A-H1N1, nonché qualsiasi pandemia o epidemia riconosciuta dalle organizzazioni sanitarie nazionali o internazionali.**
- **Danni o lesioni provocate dall'utilizzo di un mezzo terrestre motorizzato dotato di ruote, moto acquatica o moto neve.**
- **Danni provocati dall'intensità anomala di un agente naturale.**
- **Danni costitutivi di reato contro l'ambiente per opera di elementi naturali come aria, acqua, sole, fauna e flora, ossia beni di natura collettiva, nonché danni di natura estetica o al benessere che ne derivino.**

- Inquinamento e catastrofi naturale.
- Convalescenza, affezioni e patologie preesistenti o sorte durante il trattamento.
- Conseguenze di infortuni con lesioni fisiche gravi sopravvenuti prima della data di entrata in vigore della garanzia.
- Infermità mentali, psichiche o disturbi depressivi.
- Affezioni o lesioni benigne trattabili sul posto che non impediscono il proseguimento del soggiorno o del viaggio.
- Spese per cure termali, dimagranti, ringiovanenti e ogni genere di cure di confort o trattamento estetico; kinesiterapia, vaccinazione, protesi, protesi, occhiali o lenti a contatto, trapianti.
- Stati della gravidanza dopo la 32ª settimana.
- Cure odontoiatriche.
- Viaggi intrapresi a scopo di diagnosi e/o terapeutico.
- Spese sostenute dopo il rientro dal viaggio o la scadenza della garanzia.
- Spese sostenute senza autorizzazione di Mapfre Asistencia.
- Spese telefoniche per chiamate non indirizzate al Servizio Assistenza.
- Spese di taxi sostenute senza autorizzazione di Mapfre Asistencia,
- Conseguenze della gravidanza: parto, taglio cesareo, cure al neonato, interruzione volontaria.
- Patologie o lesioni preesistenti diagnosticate e/o trattate causanti il ricovero nei 6 mesi antecedenti al viaggio.
- Spese sostenute per cure o trattamenti non determinati da urgenza medica.
- Spese sostenute per cure o trattamenti senza carattere terapeutico riconosciuto dalla legislazione francese.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

Per chiedere assistenza:

Al momento del sinistro, per usufruire delle garanzie oggetto del presente contratto, è obbligatorio contattare prima di ogni attuazione il **Servizio Assistenza Mapfre Assistance**. Verrà comunicato un numero di pratica che giustificherà unicamente l'assunzione dei costi degli interventi.

Il Servizio Assistenza **Mapfre Assistance** è in linea **24 h su 24**:

tel.: (39) 01 55 829 873

L'Assicurato deve specificare il numero di polizza, la natura dell'assistenza richiesta, l'indirizzo e il numero di telefono o il recapito. L'Assicurato deve inoltre permettere ai medici autorizzati dall'**Assicuratore** l'accesso a tutte le informazioni mediche relative alla persona in causa.

Per chiedere un risarcimento o un rimborso, l'Assicurato deve:

- Comunicarlo obbligatoriamente Mapfre Assistance entro cinque (5) giorni lavorativi. Scaduto detto termine, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo nella comunicazione ha pregiudicato l'**Assicuratore**.
- Allegare alla dichiarazione:
 - Certificato di assicurazione e numero di pratica assegnato dal Servizio Assistenza.
 - Certificato medico dettagliato indicante la natura esatta e la data di sopravvenienza della malattia o la lesione.
 - Certificato di constatazione del decesso.
 - Distinta dei rimborsi della Previdenza Sociale o altro organismo previdenziale, con fotocopie allegate delle note per spese mediche.
 - Tutti i documenti necessari per l'istruzione della pratica a semplice richiesta dell'**Assicuratore** e senza ritardi ingiustificati.

Il sinistro non potrà essere liquidato in mancanza di comunicazione al consulente medico dell'**Assicuratore** delle informazioni mediche necessarie.

Quando l'Assicuratore s'incarica del trasporto dell'Assicurato, quest'ultimo dovrà consegnare il biglietto di ritorno inizialmente previsto e non utilizzato.

INTERRUZIONE DEL SOGGIORNO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

Se l'Assicurato deve interrompere il viaggio garantito in virtù del presente contratto, l'**Assicuratore** si compromette a rimborsare le prestazioni terrestri non usufruite, di cui l'Assicurato non può esigere il rimborso, la sostituzione o la compensazione dal fornitore, quando il suo rimpatrio è organizzato una società di assistenza a causa di:

> Malattia grave, infortunio con lesioni gravi o decesso:

- dell'Assicurato, del coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2^e grado, suoceri, suocere, fratelli, sorelle, cognati, cognate, generi, nuore e ogni persona abitualmente convivente con l'Assicurato.

> Furto o danni gravi per incendio, esplosione, allagamenti, o provocati dalla forza della natura al domicilio professionale o privato dell'Assicurato, che richiedono obbligatoriamente la sua presenza per adottare le misure conservatorie necessarie.

Il rimborso si eseguirà in proporzione al periodo di tempo, spese di trasporto e di autonoleggio escluse. Per

MALATTIA GRAVE s'intende ogni alterazione della salute diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere e che necessita di cure mediche specifiche. Per **INFORTUNIO CON LESIONI GRAVI** s'intende ogni lesione fisica non intenzionale della vittima, determinata dall'azione repentina di una causa esterna diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere, impedendogli di muoversi con i propri mezzi.

ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, non sono coperte da garanzia le interruzioni del viaggio a causa di:

- **Trattamento estetico, cure, interruzione volontaria della gravidanza, fecondazione in vitro e relative conseguenze,**
- **Infermità psichica, mentale o disturbo depressivo senza ricovero o che derivi in un ricovero inferiore a 3 giorni.**
- **Epidemie.**

ARTICOLO 3 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- Comunicare la sopravvenienza del sinistro all'impresa fornitrice con cui l'Assicurato ha contrattato la prestazione.
- Comunicare la sopravvenienza del sinistro per iscritto all'**Assicuratore** entro e non oltre **5 giorni** lavorativi. Scaduto detto termine, perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo nella comunicazione ha pregiudicato l'**Assicuratore**.
- Inviare all'**Assicuratore** tutta la documentazione necessaria per l'apertura della pratica e per provare la fondatezza e l'importo del risarcimento richiesto.

L'**Assicuratore** avrà comunque diritto di richiedere sistematicamente all'Assicurato tutte le fatture originali dell'organizzatore del viaggio con i dettagli delle prestazioni terrestri e di trasporto.

Il sinistro non potrà essere liquidato in mancanza di comunicazione al nostro medico legale delle informazioni mediche necessarie per l'istruzione della pratica in caso di lesioni.

BAGAGLIO

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'**Assicuratore** garantisce il bagaglio dell'Assicurato in tutto il mondo, **al di fuori del suo domicilio principale o secondario** e fino alla concorrenza del capitale fissato nella Tabella delle Garanzie, in caso di:

- Furto.
- Distruzione totale o parziale, inclusi danni causati da forze della natura.
- Perdita, solo durante il trasferimento a cura di imprese di trasporto autorizzate.

Per **bagaglio** s'intendono le borse da viaggio, valige, oggetti ed effetti personali, **esclusi gli articoli di abbigliamento indossati dall'Assicurato.**

La presente garanzia copre anche **gli oggetti di valore**, come elencati oltre, nei limiti del massimale indicato nella Tabella delle Garanzie e solamente alle seguenti condizioni:

- ./ Bigiotteria, oggetti in metalli preziosi, perle, pietre dure e orologi: sono garantiti unicamente contro il furto e solo se depositati nella cassaforte dell'albergo o se indossati dall'Assicurato.
- ./ **Materiali fotografici (eccetto telefoni cellulari), cinematografici, radiofonici, di registrazione o di riproduzione audio e video e relativi accessori: sono garantiti unicamente contro il furto e solo se portati indosso o utilizzati dall'Assicurato.**

Gli oggetti acquistati durante il viaggio o il soggiorno sono ricompresi nell'assicurazione nei limiti del massimale indicato nella Tabella delle Garanzie.

L'Assicuratore rimborsa le spese (con giustificativi) di prima necessità a causa di ritardi superiori a 24 ore nella consegna dei bagagli dell'assicurato, registrati, in transito o all'arrivo a destinazione, e a concorrenza dei massimali indicati nella Tabella delle garanzie.

Le spese di prima necessità si limitano all'acquisto di beni materiali, ad esclusione delle spese di trasporto all'hotel o al ristorante. Questo indennizzo non è cumulativo con quelli previsti dalla garanzia di base della polizza.

ARTICOLO 2 - VALIDITÀ DELLA GARANZIA

La garanzia entra in vigore dal momento della fatturazione del bagaglio dell'Assicurato da parte del trasportatore o la consegna delle chiavi in caso di locazione o noleggio, e scade al momento del rientro, del recupero definitivo del bagaglio dell'Assicurato dal trasportatore o la restituzione delle chiavi in caso di locazione o noleggio.

ARTICOLO 3 – CALCOLO DEL RISARCIMENTO

Il risarcimento si calcola in base al valore di sostituzione alla data del sinistro, dedotta la vetustà e senza applicazione del principio di proporzionalità del Codice francese delle Assicurazioni private (L 121-5).

Gli importi coperti non sono cumulabili con quelli eventualmente previsti dalla società di trasporto.

ARTICOLO 4 - FRANCHIGIA

L'Assicuratore indennizzerà comunque l'Assicurato previa deduzione dell'importo specificato a titolo di franchigia nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 5 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, non sono coperti da garanzia:

- **Merci, beni di consumo, denaro in contanti, carte di credito, schede di memoria, biglietti di trasporto, materiali informatici, materiali telefonici, dvd, allarmi, videogiochi e accessori, pellicce, titoli di ogni genere, stilografiche, accendini, documenti registrati su nastri o film, documenti e valori cartacei di ogni genere, collezioni e materiali di carattere professionale, chiavi, biciclette, rimorchi, caravan e in linea generale veicoli da trasporto, occhiali, binocoli, lenti a contatto, protesi e apparecchiature di ogni genere, materiali medici, medicinali, derrate deperibili, nonché ogni effetto confiscato dalle autorità doganali e non restituito all'Assicurato.**
- **Furto del bagaglio dell'Assicurato per incuranza o negligenza da parte sua, per lasciare il bagaglio non sorvegliato o depositarlo alla vista dall'esterno del suo veicolo e/o senza chiudere e bloccare convenientemente la serratura delle portiere.**
- **Furto commesso senza effrazione o con impiego di chiavi false.**
- **Furto del bagaglio dell'Assicurato depositato dentro un veicolo dal tramonto all'alba o dentro un veicolo decappottabile.**
- **Danni indiretti come lucro cessante o multe.**
- **Danni derivanti da vizi propri del bene Assicurato, dalla sua usura normale e naturale.**
- **Perdita, smarrimento o scambio.**
- **Materiali sportivi di ogni genere.**
- **Furti nei camping.**
- **Danni derivanti da incidenti occorsi a fumatori o per fuoriuscita e versamento di sostanze oleose,**

coloranti o corrosive facenti parte del bagaglio Assicurato.

ARTICOLO 6 - LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

L'importo risarcibile dall'**Assicuratore** per persona è comunque limitato al capitale fissato nella Tabella delle Garanzie, dove si indica anche il massimale per evento, salvo disposizione contraria.

ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato deve adempiere le seguenti obbligazioni a pena di decadenza della garanzia, salvo caso fortuito o forza maggiore:

- ./ In caso di perdita o danneggiamento del bagaglio affidato al trasportatore o di furto commesso in albergo, deve far redigere apposita denuncia o constatazione dei danni da un rappresentante autorizzato del trasportatore o l'albergatore (**escluso il rappresentante dell'organizzatore del viaggio**). La mancata presentazione di questa denuncia comporterà una riduzione del risarcimento corrispondente alla somma che l'**Assicuratore** avrebbe dovuto percepire esercitano la rivalsa nei confronti del trasportatore o l'albergatore.
- ./ In caso di furto, deve presentare inoltre denuncia quanto prima possibile dinanzi alle autorità di pubblica sicurezza del paese di origine più prossime al luogo del reato.
- ./ Comunicare all'**Assicuratore** per iscritto il sinistro, entro **cinque (5) giorni lavorativi** successivi al sinistro, **termine che si riduce a due (2) giorni lavorativi in caso di furto**. Scaduto detto termine, l'Assicurato perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo nella comunicazione ha pregiudicato l'**Assicuratore**.
- ./ Inviare all'**Assicuratore** tutti i giustificativi originali della richiesta di risarcimento:
 - Attestato di presentazione della denuncia, ricevuta della prenotazione del trasportatore marittimo, aereo o terrestre.
 - Constatazione dei danni.
 - Inventario dettagliato e stima del danno.
 - Rapporto di irregolarità bagaglio in aeroporto (PIR), biglietto di trasporto e di fatturazione in caso di smarrimento, perdita o danneggiamento bagaglio.
 - Preventivo per riparazioni o fatture pagate, fattura di acquisto o di vendita.
- ./ Se in qualsiasi momento l'Assicurato recupera tutti o parte degli oggetti rubati o smarriti, deve comunicarlo immediatamente all'**Assicuratore**:
 - Se detto recupero si verifica prima del pagamento del risarcimento, l'Assicurato deve riprendere possesso di questi oggetti e l'**Assicuratore** dovrà risarcire solo gli eventuali deterioramenti sofferti.
 - Se detto recupero si verifica dopo il pagamento del risarcimento, l'Assicurato potrà decidere se riprenderne possesso a fronte della restituzione del risarcimento percepito, previa deduzione per oggetti deteriorati o mancanti. L'Assicurato dispone di quindi (15) giorni per decidere. Scaduto detto termine, l'**Assicuratore** considererà che l'Assicurato abbia optato per la rinuncia.
- ./ La proprietà dei beni dell'Assicurato oggetto del sinistro e risarciti dall'**Assicuratore**, si trasferirà a quest'ultimo.

RESPONSABILITÀ CIVILE DEL VIAGGIATORE

ARTICOLO 1 - NATURA DELLA GARANZIA

L'**Assicuratore** garantisce le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile dell'Assicurato ai sensi degli **articoli da 1382 a 1385 del Codice civile francese**, per danni causati a terzi dall'Assicurato o dagli animali e le cose custodite dall'Assicurato durante il viaggio.

La garanzia si applica esclusivamente nei paesi in cui l'Assicurato non sia già beneficiario di identica garanzia in virtù di altra polizza.

Per i sinistri sopravvenuti all'estero, l'**Assicuratore** garantisce la responsabilità pecuniaria dell'Assicurato in virtù della legge locale. La responsabilità **dell'Assicuratore potrà comunque eccedere quella stabilita ai sensi della legislazione francese.**

Per terzi s'intendono tutte le persone diverse dall'Assicurato, familiari o persone che vivono abitualmente con lui.

ARTICOLO 2 – LIMITI DELLA GARANZIE

Il risarcimento massimo a carico dell'Assicuratore non potrà comunque eccedere i massimali fissati nella Tabella delle Garanzie.

- Lesioni fisiche, ossia lesioni fisiche accidentalmente causate a terzi.
- Danni materiali e immateriali confusi, ossia da deterioramento o distruzione accidentale di un bene materiale o per danno emergente derivante dal mancato godimento di un diritto.

ARTICOLO 3 – FRANCHIGIA

In caso di danni materiali o immateriali, dall'importo del risarcimento si dedurrà la franchigia assoluta indicata nella Tabella delle Garanzie.

ARTICOLO 4 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, il presente contratto non copre l'Assicurato per danni causati da:

- **Immobili di proprietà dell'Assicurato, incendio o esplosione sopravvenuti nei locali occupati dall'Assicurato.**
- **Utilizzo di caravan.**
- **Incidenti di caccia.**
- **Utilizzo di qualsiasi veicolo a motore o mezzo di navigazione aerea, marittima e fluviale.**
- **Attività professionale.**

Sono altrettanto esclusi dalla garanzia i danni:

- **Ad animali e altri oggetti di proprietà o custoditi dall'Assicurato.**
- **A soci, dipendenti e impiegati dell'Assicurato nell'esercizio delle loro mansioni.**

ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato non potrà transigere con terzi lesi o rilasciare ammissioni di responsabilità senza il consentimento dell'Assicuratore.

Il riconoscimento di un fatto materiale, così come l'atto naturale di assistervi, non costituisce ammissione di responsabilità.

L'Assicurato dovrà:

- **Comunicare all'Assicuratore** per iscritto il sinistro, entro **cinque (5) giorni lavorativi** successivi alla notizia del sinistro, descrivendone dettagliatamente le circostanze. Scaduto detto termine, perderà ogni diritto al risarcimento se il ritardo nella comunicazione ha pregiudicato l'Assicuratore.
- **Inviare all'Assicuratore**, dal momento della sua ricezione, qualsiasi comunicazione, lettera, citazione, mandato di comparizione, atto giudiziale o stragiudiziale indirizzati all'Assicurato, spediti o notificati a lui o ai suoi aventi diritto.
- In caso di ritardo nella trasmissione di questi documenti, l'Assicuratore avrà diritto di reclamare all'Assicurato un risarcimento proporzionale al pregiudizio causato (articolo L 113-1 del Codice francese delle Assicurazioni private).
- **Inviare all'Assicuratore**, a sua richiesta e senza indugi, tutta la documentazione necessaria per l'istruzione della pratica.
- **Comunicare all'Assicuratore** le polizze stipulate per rischi identici con altre compagnie assicurative.

ARTICOLO 6 - PROCEDIMENTI

In virtù del presente contratto, l'Assicurato conferisce tutti i poteri all'Assicuratore per dirigere ogni procedimento di giurisdizione civile, nonché la facoltà di interporre ogni genere di ricorsi.

In caso di azione penale, l'Assicuratore è autorizzato a intervenire e dirigere la difesa dell'Assicurato, senza potervi essere obbligato, che conserva comunque il diritto di interporre appello o ricorrere in Cassazione.

Se l'Assicurato non adempie le proprie obbligazioni dopo il sinistro, l'Assicuratore sarà obbligato a risarcire eventuali terzi lesi.

Ciononostante, l'Assicuratore avrà diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato per il rimborso delle somme versate a tale titolo.

Le spese annesse (spese legali e processuali, quietanza, etc....) non potranno essere dedotte dal limite della

garanzia. Tuttavia, in caso di condanna a importi superiori al limite della garanzia, detti esborsi dovranno essere assunti dall'Assicurato e l'**Assicuratore** in proporzione delle quote rispettive assegnate dalla condanna.

ARTICOLO 7 - RENDITE

In caso di risarcimento concesso a una vittima (o suoi aventi diritto) per sentenza giudiziaria consistente nella costituzione di una rendita:

- Se viene ordinato l'acquisto in un titolo a garanzia del pagamento, l'**Assicuratore** dovrà destinare la parte disponibile della somma assicurata alla costituzione di questa garanzia.
- Se invece non viene ordinato l'acquisto in un titolo, il valore della rendita di capitale sarà determinato in base alle regole applicabili per il calcolo della riserva matematica di questa rendita.

Se questo valore è inferiore alla somma disponibile, la rendita sarà assunta integralmente dall'**Assicuratore**. In caso contrario, sarà assunta dall'**Assicuratore** solo la parte della rendita corrispondente al capitale della parte disponibile della somma assicurata.

DISPOSIZIONI GENERALI

DEFINIZIONI

- **Assicuratore/Fornitore del servizio di assistenza:** MAPFRE ASISTENCIA (di seguito "l'**Assicuratore** ") con sede legale in 41, rue des Trois Fontanot - 92024 NANTERRE (Francia).
- **Assicurato:** La o le persone residenti in tutti i paesi del mondo.
- **Sottoscrittore:** l'ente o la persona giuridica o fisica, domiciliata in Francia o nei Territori francesi d'oltremare (DOM, ROM, COM e Collettività sui generis), come definiti dagli articoli 72-3,73, 74, 76 e 77 della Costituzione francese e designati nelle Condizioni Speciali, che ha stipulato e sottoscritto il presente contratto compromettendosi al pagamento dei premi.
- **Territori francesi d'oltremare, DOM, ROM, COM e Collettività sui generis:** Guadalupa, Martinica, Guyana francese, Réunion, Polinesia francese, Saint Pierre e Miquelon, Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Martin, Saint Barthelemy e Nuova Caledonia.
- **Domicilio:** il luogo di residenza abituale dell'Assicurato in tutto il mondo. L'indirizzo fiscale è considerato come il domicilio in caso di controversie.
- **Territorialità:** il mondo intero (salvo menzione contraria nella Condizioni Speciali).
- **Oggetti di valore:** bigiotteria, oggetti in metalli preziosi, perle, pietre pregiate e orologi, materiali fotografici, informatici, numerici, cinematografici, radiofonici, di fatturazione o di riproduzione audio e video (eccetto consumabili) e relativi accessori; pellicce di pelle pregiata.
- **Oggetti acquistati durante il viaggio:** ogni oggetto acquistato durante il viaggio.
- **Bagaglio:** borse da viaggio, valige, oggetti ed effetti personali, esclusi i capi d'abbigliamento indossati dall'Assicurato e gli oggetti personali, oggetti preziosi e articoli elencati nelle esclusioni di cui al capitolo "Bagaglio".
- **Oggetti personali:** apparecchi fotografici, videocamere, telefoni portatili, PDA, console per videogiochi portatili, riproduttori multimedia, computer portatili. Tali oggetti personali sono garantiti solo se la data di acquisto è inferiore a 3 anni.
- **Oggetti preziosi:** bigiotteria, orologi, pellicce. **Furto aggravato:** furto commesso da terzi, con violenza o effrazione, provato e constatato a verbale dall'autorità competente.
- **Terzi:** ogni persona fisica o giuridica con l'esclusione del Sottoscrittore, l'Assicurato, i familiari, accompagnatori e preposti.
- **Familiari:** coniuge di diritto o di fatto, ascendenti o discendenti fino al 2° grado, suoceri, suocere, sorelle, fratelli, cognati, cognate, generi, nuore.
- **Durata delle garanzie:** le garanzie sono acquisite dall'Assicurato d'accordo con l'ambito di applicazione delle garanzie definito dalle Condizioni Speciali del contratto.
- **Malattia grave:** ogni alterazione della salute diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere e che necessita di cure mediche specifiche.
- **Infortunio con lesioni gravi:** ogni lesione fisica non intenzionale della vittima, determinato dall'azione repentina di una causa esterna diagnosticata da un medico, che comporta la cessazione di ogni attività lavorativa, professionale o di altro genere, impedendogli di muoversi con i propri mezzi.
- **Evento:** ogni fatto con conseguenze dannose, suscettibile di applicazione di una o più garanzie del contratto.

- **Franchigia:** importo che resta a carico dell'Assicurato in caso di sinistro.
- **Vetustà:** deprezzamento di un bene a causa dell'uso e il tempo. Questa riduzione di valore viene dedotta dall'importo del risarcimento.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ DELLA COMPAGNIA

Gli interventi cui la Compagnia è obbligata si eseguono nel rispetto integrale delle leggi e i regolamenti nazionali e internazionali, e sono vincolati quindi al rilascio delle autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti.

La Compagnia non può essere ritenuta responsabile per ritardi o inadempimenti all'esecuzione dei servizi pattuiti in caso di sciopero, sommosse, moti popolari, restrizioni alla libera circolazione, sabotaggio, terrorismo, guerra civile o conflitto internazionale, effetti delle radiazioni o altro genere di caso fortuito o di forza maggiore.

Le prestazioni non richieste durante il viaggio o non predisposte dalla Compagnia non danno diritto a esigere alcun risarcimento compensatorio.

La Compagnia ha facoltà di decidere la natura della biglietteria messa a disposizione dell'Assicurato in funzione sia delle possibilità offerte dai trasportatori sia della durata del tragitto.

Se l'Assicurato è domiciliato in paese non membro dell'UE o la Svizzera, la Compagnia avrà facoltà, a richiesta dell'Assicurato, di rimpatriarlo al suo domicilio o trasferirlo al centro medico più vicino, meglio attrezzato o più specializzato.

ESCLUSIONI GENERALI

Le garanzie della Compagnia non si applicano nei seguenti casi:

- 1) Consumo di narcotici e ogni genere di sostanze stupefacenti elencate nel Codice di salute pubblica francese, nonché di medicinali e trattamenti non prescritti da un medico.
- 2) Conseguenze di sinistri della circolazione stradale provocati dall'Assicurato sotto gli effetti di uno stato di ebbrezza alcolica, caratterizzato dalla presenza nel sangue di un tasso di alcolemia superiore al tasso massimo autorizzato dalla normativa vigente nel paese dove si produce il sinistro.
- 3) Conseguenze di stati di ebbrezza alcolica, atti intenzionali colposi o dolosi.
- 4) Inadempimento consapevole da parte dell'Assicurato delle leggi e regolamenti vigenti dello stato del luogo di soggiorno.
- 5) Suicidio o tentato suicidio dell'Assicurato, autolesionismo.
- 6) Partecipazione a scommesse, crimini, risse (salvo in caso di legittima difesa).
- 7) Danni causati intenzionalmente dall'Assicurato in qualità di mandante, complice o concorrente necessario.
- 8) Manipolazione o detenzione di dispositivi bellici e armi, incluse quelle da caccia.
- 9) Ogni caso di forza maggiore che rende impossibile l'esecuzione del contratto, in particolare i divieti imposti dalle autorità locali.
- 10) Guerra civile o conflitto internazionale, sommosse, moti popolari, scioperi, atti di terrorismo o di sabotaggio.
- 11) Infortuni provocati da ogni genere di combustibile nucleare, prodotto o residuo radioattivo, da ogni genere di macchinari destinati all'irradiazione o l'esposizione per modificazione del nucleo dell'atomo, nonché dalla loro decontaminazione indipendentemente dal paese di origine, di scalo o di destinazione.
- 12) Conseguenze di situazioni di rischio infettivo nel quadro di epidemie soggette a quarantena, a misure preventive o a sorveglianza specifica da parte delle autorità sanitarie locali e/o nazionali del paese di origine.

- 13) **Terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, inondazioni o cataclismi naturali previsti dalle disposizioni contenute nella Legge francese n. 86-600 del 13 luglio 1986 in materia di risarcimento di vittime di catastrofi naturali.**
- 14) **Danni costitutivi di reato contro l'ambiente per opera di elementi naturali come aria, acqua, sole, fauna e flora, ossia beni di natura collettiva, nonché danni di natura estetica o al benessere che ne derivino.**
- 15) **Infortuni causati da pratiche sportive dell'Assicurato nell'ambito di competizioni ufficiali, organizzate da una federazione sportiva che preveda il rilascio di licenze e la realizzazione di allenamenti in vista di competizioni.**
- 16) **Alpinismo in alta montagna a partire da 3000 metri, bob, skeleton, speleologia e sci fuoripista; caccia grossa, sport aerei, navigazione in solitario e/o a oltre 60 miglia dalla costa.**
- 17) **Attività politiche che comportino un rischio per la sicurezza personale.**
- 18) **Guida di ogni genere di veicolo se l'Assicurato ne possiede regolare patente, permesso o certificato obbligatorio.**

ASSICURAZIONI CUMULATIVE

Ai sensi dell'articolo L 121-4 del Codice francese delle Assicurazioni private, se l'Assicurato è coperto per rischi identici con altre compagnie assicurative, in virtù di garanzie stipulate durante il periodo di vigenza dell'assicurazione di cui al presente contratto, sarà obbligato a informarne la Compagnia comunicandole gli estremi, l'estensione e la durata delle garanzie stipulate presso tali compagnie. Se la Compagnia prova la malafede o il dolo dell'Assicurato al momento della stipulazione di contratti cumulativi, la sanzione applicata sarà la nullità del contratto nonché il risarcimento di danni e interessi.

SANZIONI

In caso di reticenza, falsa dichiarazione intenzionale, omissione o inesattezza in occasione di dichiarazioni obbligatorie per la stipulazione del contratto, o eventualmente obbligatorie durante il contratto, si applicheranno caso per caso le disposizioni degli articoli L 113-8 (nullità del contratto) e L 113-9 (riduzione proporzionale del risarcimento) del Codice francese delle Assicurazioni private.

RICORSI NEI CONFRONTI DI TERZI RESPONSABILI

La Compagnia che ha versato il risarcimento dei danni si surroga ai sensi dell'articolo L.121.12 del Codice francese delle Assicurazioni private, fino alla concorrenza dell'importo del risarcimento, nei diritti e le azioni dell'Assicurato nei confronti di terzi che hanno causato il danno per fatto proprio.

Ciononostante, la surrogazione non si applica ai risarcimenti forfetari garantiti in caso di decesso o di invalidità permanente dell'Assicurato.

PRESCRIZIONE

Ogni azione derivante dal presente contratto si prescrive nel termine di due (2) anni dalla data dell'evento che la origina, alle condizioni previste dagli articoli L.114.1 e L.114.2 del Codice francese delle Assicurazioni private. Ciononostante, la prescrizione si eleva a dieci (10) anni in caso di polizze assicurative per infortuni a persone, se i beneficiari sono gli aventi diritto del defunto Assicurato (articolo L.114.1 del Codice francese delle Assicurazioni private).

TRATTAMENTO DATI INFORMATICI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi della Legge francese n°78-17 del 06 gennaio 1978 (Loi informatique et libertés) l'Assicurato ha facoltà di rivolgersi alla sede legale della Compagnia, per esercitare il proprio diritto di accesso e rettifica di tutte le informazioni che lo riguardano contenute negli archivi della Compagnia.

MEDIAZIONE

La Compagnia aderisce al procedimento di mediazione istituito dalle organizzazioni professionali assicurative, accessibile gratuitamente a tutti, il cui fine è favorire la composizione amichevole di eventuali vertenze tra assicurati e assicuratori. Si tratta di un organismo costituito per centralizzare i reclami degli assicurati:

LE MEDIATEUR DE A FFSA – BP 290 – 75425 PARIS Cedex 09 le.mediateur@mediation-assurance.org

ORGANISMO DI VIGILANZA

La Compagnia è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza francese:

Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)

61, rue Taitbout - 75436 Paris cedex 09 Francia

Tel.: + 33 01 55 50 41 41

DIRITTO APPLICABILE GIURISDIZIONE

Il presente contratto è disciplinato dal diritto francese. Le parti contraenti dichiarano di sottomettersi ai Tribunali e le Corti di giustizia francesi con rinuncia, nel caso al foro di propria competenza.

RIASSICURAZIONE MAPFRE ASISTENCIA

Il contratto è garantito da **Européenne de Assurances Voyages e** riassicurato da **MAPFRE ASISTENCIA** Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A. società per azioni di diritto spagnolo, con capitale sociale di 96.175.520 €, sede legale in C/ Sor Angela della Cruz 6, 28020 - Madrid (Spagna), il cui ramo di attività è soggetto al controllo dell'autorità spagnola di vigilanza (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, Paseo de la Castellana 44, 28046 – Madrid, Spagna), che agisce a effetti del presente contratto con l'intermediazione della sua filiale francese, con sede legale in ZAC de la Donnière n. 8, 69970 – MARENNES (Francia), iscritta nel Registre du Commerce e des Sociétés (Registro delle Imprese) di Lione con il numero 413 423 682.